

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con il presente provvedimento, emanato ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni, si effettuano alcuni interventi risultanti necessari per integrare, riassetare o correggere le disposizioni recate dal Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Esso fa seguito ad un'analoga iniziativa, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, con cui è stata apportata una prima serie di interventi correttivi. Il termine per provvedere è stabilito dalla delega alla data dell'8 ottobre 2012, salvo eventuale proroga di novanta giorni per l'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per la semplificazione, ai sensi del comma 22 del citato articolo 14.

Il codice ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in attuazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Contestualmente e coerentemente con il riassetto di tali fonti primarie, si è proceduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie dello stesso ordinamento militare, in testo unico regolamentare che è stato emanato con il decreto del Presidente della Repubblica legislativo 15 marzo 2010, n. 90 (di seguito "regolamento").

Il codice, deliberato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 12 marzo 2010, è entrato in vigore il 9 ottobre 2010.

Con la presente iniziativa s'intende ora apportare al codice ulteriori modifiche, delle quali è emersa la necessità per eliminare residuali imperfezioni testuali, completare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*.

Le imperfezioni da correggere, riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa, tanto dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata) quanto dell'area tecnico-amministrativa (Segretariato generale della difesa e Direzioni generali), sono riferibili a meri errori materiali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie. In questo genere d'intervento, si possono annoverare anche quei perfezionamenti tesi ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il recepimento delle disposizioni primarie, introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri e, in particolare, durante la seconda metà dell'anno 2011 e all'inizio del 2012: decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile), decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (disciplina degli appalti nei settori della difesa e della sicurezza), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di



polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010), decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

Una volta decorsi i citati termini per l'esercizio della presente delega, eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento ulteriori del riassetto, specie con riguardo allo *ius superveniens*, potranno eventualmente essere previsti in futuro a mezzo di nuovi disegni di legge delega, fermo comunque restando che l'articolo 2267, comma 2, dispone espressamente che "le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento".

Si illustrano di seguito i singoli interventi di cui si tratta, riferiti agli articoli del codice.

Articolo 1, comma 1,

lettera a): modifica l'articolo 10, concernente attribuzioni del Ministero della difesa, in relazione alla circostanza che l'attività per il sostegno alla ricollocazione professionale dei militari in ferma volontaria, attualmente svolta dalla Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro, viene attribuita a struttura già esistente del Segretariato generale della difesa, a seguito di riordino organizzativo in corso del Dicastero, a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in *itinere*, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. In conseguenza di ciò, la predetta struttura dirigenziale generale assumerà la nuova denominazione di 'Direzione generale della previdenza e della leva' (vds. anche gli ulteriori interventi agli articoli 636, comma 3, 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) e o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b), 1998, comma 2, lettera b), del presente decreto). Il presente intervento, in particolare, non comporta la creazione di nuove strutture da dedicare all'esigenza del sostegno alla ricollocazione professionale dei militari volontari, in quanto compito attribuito al preesistente Primo reparto del Segretariato generale della difesa;

lettera b): modifica la rubrica dell'articolo 18, relativo al "Commissario" generale per le onoranze ai Caduti, in quanto la disposizione si riferisce precisamente alla sola figura del Commissario stesso, di cui alla previgente legge 9 gennaio 1951, n. 204, e non già al Commissariato;

lettera c): modifica l'articolo 39, concernente disciplina del personale in servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, allo scopo di abrogare i commi 4, 5, 6 e 7 in un'ottica di perfezionamento del riassetto delle fonti (legge n. 838 del 1973 e d.P.R. n. 18 del 1967) contestualmente effettuato in maniera più pertinente e completa all'articolo 1809 commi 11, 11-bis e 12;



lettera d): integra l'articolo 45 (stabilimenti e arsenali militari) per riassetare lo *ius superveniens* in materia di supporto tecnico-logistico in favore delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, introdotto dal comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, e contestualmente abrogato con la previsione del n. 1085-quinquies) al comma 1 dell'articolo 2268 del codice;

lettera e): modifica i commi 1 e 3 dell'articolo 47, relativo alla classificazione degli enti dell'area tecnico-industriale e i centri tecnici dell'area tecnico-operativa del Ministero, per un'esigenza di perfezionamento testuale ('Segretariato' in luogo di 'Segretario');

lettera f): interviene sull'articolo 52, concernente le funzioni, lo stato giuridico le garanzie d'indipendenza, l'avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari, allo scopo di perfezionare il riassetto della legge 22 maggio 1971, n. 368, relativamente alla parte in cui, all'articolo 2, quarto comma, ha previsto, ai fini dell'anzianità del servizio prestato, la valutazione anche dei periodi eventualmente prestati come magistrato ordinario o della Corte dei conti. Con l'odierno correttivo del riassetto vengono indicate tutte 'le magistrature' per un'esigenza di attualizzazione della norma, tenuto conto dell'istituzione dei TAR sopravvenuta alla suddetta legge, che viene contestualmente abrogata nella sua interezza all'articolo 2268, comma 1, numero 649-bis), atteso la disciplina sulla magistratura militare nel suo complesso risulta ora confluita agli articoli da 52 a 86 del Codice;

lettera g): integra l'articolo 54, comma 2, lettera c), concernente disciplina del tribunale militare, per perfezionare il riassetto normativo dell'articolo 10 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 200) del codice, e contestualmente attualizzarne la previsione, con l'indicazione delle figure che non possono essere chiamate a svolgere le funzioni di giudice militare;

lettera h): l'intervento riassetta all'articolo 57 (Corte militare d'appello), anche per esigenze di coordinamento con il contestuale intervento all'articolo 54, l'articolo 10 del R.D. 9 settembre 1941, n. 1022, relativo ai tribunali militari, atteso che le norme per gli stessi tribunali relative giudici appartenenti alle Forze armate si applicano anche in parte qua per la Corte militare d'appello, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 57;

lettera i): introduce l'articolo 92-bis allo scopo di riassetare, per esigenze di ordine sistematico e in base al disposto dell'articolo 2267, comma 2, del codice, la normativa sopravvenuta in materia di diffusione dei valori e della cultura della pace nonché della solidarietà, di cui all'articolo 55, commi da 5-bis a 5-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, contestualmente abrogati mediante integrazione del comma 1, numero 1085-bis), del dell'articolo 2268, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, da ultimo modificata dall'articolo 29, comma 1 [analogamente abrogato mediante contestuale inserimento al comma 1 dell'articolo 2268 del numero 1085-quater)], della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), che prevede l'organizzazione da parte delle Forze armate di corsi formativi a carattere teorico-pratico, in favore dei cittadini in possesso di determinati requisiti, con lo scopo di rafforzare nella società la conoscenza e la condivisione dei valori che dalle stesse Forze armate promanano e che sono alla base della presenza dei militari italiani nelle missioni internazionali;



lettera f): perfeziona il riassetto dell'articolo 94, concernente i compiti della Direzione di amministrazione interforze, in aderenza al dettato dell'articolo 5, della legge 20 febbraio 1981, n. 30, ivi riassetto, che attribuiva alla stessa Direzione la competenza anche sulla generalità di quegli enti dell'area interforze che, già soggetti ai riscontri amministrativo-contabili del disciolto Ufficio centrale dei servizi contabili, possono tuttora non dipendere direttamente dallo Stato maggiore della difesa, né dal Segretariato generale della difesa;

lettera m): integra l'articolo 111, comma 1, lettera a), per effettuare, in aderenza alle prescrizioni contenute all'articolo 1, comma 4, del codice, un mero rinvio alle disposizioni relative alle funzioni di polizia dell'alto mare e, più in generale, degli spazi marittimi internazionali, demandate alle navi da guerra, come alle navi di Stato impiegate in servizi governativi non commerciali, a tutela della libertà e della sicurezza dei traffici marittimi. Lo scopo è di dare compiuta evidenza a tali funzioni che la Marina militare svolge sulla base di fonti, tanto di diritto interno (art. 200 e 1235, n. 4, Cod. nav., e decreto-legge n. 107 del 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 130 del 2011), quanto di diritto internazionale recepite nell'ordinamento nazionale, tra cui, in particolare, la Convenzione dell'O.N.U. sul diritto del mare del 1982, di cui alla legge 2 dicembre 1994, n. 689 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a *Montego Bay* il 10 dicembre 1982, nonché dell'accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994). Tali fonti, in particolare, contengono norme dedicate all'attività di *enforcement* in alto mare, esercitata dalle navi da guerra per garantire la sicurezza delle linee marittime, neutralizzando le minacce rappresentate da traffici ed attività illecite a varia connotazione, quali la pirateria marittima, il traffico degli schiavi, la navigazione sotto falsa bandiera o "bandiera di convenienza" e, il narcotraffico marittimo;

lettera n): perfeziona il riassetto normativo operato all'articolo 153, relativo ai reparti elicotteri delle Forze armate diverse dall'Aeronautica militare, modificando:

- la rubrica e il comma 1, attraverso un perfezionamento formale, per esigenze di coordinamento, in relazione all'intervenuta elevazione dell'Arma dei carabinieri a rango di Forza armata;
- il comma 2, al quale è aggiunta la lettera b), per quanto attiene al rilascio dei brevetti militari di pilota e di specialista di elicottero o delle abilitazioni all'esercizio del volo sui vari tipi di elicotteri, nonché il ritiro dei brevetti o la sospensione, allo scopo di riprodurre puntualmente l'articolo 4 della legge 6 marzo 1958, n. 247, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 448), del codice;

lettera o): interviene sull'articolo 200, relativo alle visite medico-fiscali, modificando:

- il comma 1, lettera n.), per armonizzare la disposizione con le norme di legge che attribuiscono ai medici militari competenze in materia di medicina legale (è l'esempio del rilascio del porto d'armi, di cui al r.d. 18 giugno 1931, n. 773, o della patente nautica in base al regolamento emanato con decreto ministeriale 22 settembre 2008, n. 146);
- il comma 2, per un coordinamento con il comma 4 del successivo articolo 201, che prevede il versamento, anche da parte dei privati, dei compensi fissati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;



lettera p): interviene sull'articolo 215, concernente il funzionamento degli istituti militari, allo scopo di chiarire al comma 1 che la disciplina ivi recata concerne i profili ordinativi e del funzionamento generale degli enti militari di istruzione, nonché inserire un nuovo comma per esigenze di sistematicità, previa contestuale abrogazione del comma 3 dell'articolo 218, di identico contenuto, in materia di organizzazione e funzionamento dei programmi scolastici da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

lettera q): abroga il comma 3 dell'articolo 218, concernente i compiti delle scuole militari, che viene contestualmente ricollocato, per esigenze di sistematicità e coordinamento, nel precedente articolo 215, il quale prevede già al comma 1 la disciplina generale che regola i profili ordinativi e di funzionamento di tutti gli istituti militari di istruzione e formazione. Per quanto concerne, inoltre, gli aspetti relativi ai programmi scolastici e ai casi di rinvio, la relativa regolazione è contenuta negli articoli 786 e 789.

Articolo 2, comma 1,

lettera a): perfeziona il comma 1, lettera b), dell'articolo 230, la rubrica del capo III del titolo II, la rubrica e il comma 1 dell'articolo 365, per inserire la pertinente terminologia di riferimento (acromobili anziché velivoli), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 743 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

lettera b): integra l'articolo 233, in materia di opere destinate alla difesa nazionale a fini determinati, allo scopo di prevedere, per ragioni sistematiche, il rinvio all'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 29 luglio 1949, n. 717, come modificato dall'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che esclude anche per gli edifici di edilizia residenziale pubblica ad uso militare dall'obbligo di destinare una quota della spesa di costruzione o ricostruzione scopo di abbellimento degli stessi;

lettera c): interviene sull'articolo 238, recante disciplina dei porti e degli aeroporti militari, al fine di riprodurre la disciplina sopravvenuta in materia di diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile, di cui all'articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che viene contestualmente abrogato con l'introduzione del numero 1085-sexies) al comma 1 dell'articolo 2268;

lettera d): modifica il comma 3 dell'articolo 251, relativo ai campi di tiro a segno, sostituendo il termine "direzione" con "struttura", coerentemente con il riordino organizzativo in corso del Dicastero, a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera e): modifica il comma 2 dell'articolo 300, per utilizzare la terminologia appropriata ('segni distintivi' anziché 'marchi'), coerentemente con quanto previsto in materia di simboli grafici delle Forze armate dai precedenti commi 1 e 3 dello stesso articolo:



lettera f): modifica il comma 4 dell'articolo 306, il comma 10 dell'articolo 307 e il comma 10 dell'articolo 324, relativi alle dismissioni immobiliari, analogamente all'intervento sugli articoli 10 e 251, mediante la sostituzione della denominazione di 'Direzione generale dei lavori e del demanio' con quella di 'Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa', coerentemente con il riordino organizzativo in corso del Dicastero, a mezzo di regolamento di struttura contestualmente in *itinere*, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera g): interviene sull'articolo 307, concernente disciplina degli immobili del Ministero della difesa, allo scopo di:

a) adeguare il testo del comma 10 alle nuove dizioni adottate dall'emanando regolamento di riordino area tecnico-amministrativa del Dicastero, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) introdurre il comma 11-bis allo scopo di prevedere, per ragioni di coordinamento e sistematicità, il rinvio alle seguenti fonti sopravvenute, per i profili d'interesse dell'Amministrazione della difesa:

- commi 12 e 13 dell'articolo 3-ter del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 (legge di conversione n. 410 del 2010), introdotto dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla n. 214 del 2001, in materia di valorizzazione degli immobili pubblici;

- articoli 43 e 53, comma 2, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti, rispettivamente, semplificazioni procedurali in materia di verifica dell'interesse culturale nell'ambito delle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e la destinazione di aree ed edifici, non più utilizzati a fini militari, alla realizzazione di un piano nazionale di edilizia scolastica;

lettera h): abroga l'articolo 350, concernente disposizioni sulle sanzioni, per un'esigenza di perfezionamento formale di riassetto normativo, in quanto la disciplina che ne è oggetto è stata già riprodotta all'articolo 336;

lettera i): integra l'articolo 363, concernente disposizioni applicabili al Ministero della difesa in materia di disciplina ambientale marina, allo scopo di prevedere il rinvio, per ragioni di coordinamento sistematico, la fonte sopravvenuta che prevede la disapplicazione del decreto legislativo n. 190 del 2010 (politica per l'ambiente marino) alle attività il cui unico fine sia la difesa e la sicurezza militare dello Stato;

lettera l): perfeziona il comma 2 dell'articolo 368, concernente disciplina dell'accesso all'informazione ambientale, per aggiornare il rinvio normativo esterno alle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in cui sono confluite le disposizioni originarie del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, abrogato dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128;

lettera m): modifica la rubrica della sezione IX, del capo I, del titolo VIII, del Libro secondo, per un'esigenza di maggiore aderenza della relativa declaratoria con materia trattata nella citata sezione;



lettera n): integra l'articolo 458, concernente disciplina delle requisizioni, per riassetare l'articolo 26 del r.d. 31 gennaio 1926, n. 452, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 34), del codice, a scopo di perfezionare il riassetto normativo, chiarendo che le contestazioni, anche in sede giurisdizionale, non sono idonee a sospendere l'esecutorietà dell'ordine di requisizione;

lettera o): integra l'articolo 478, concernente disciplina della requisizione e del trasporto obbligatorio, per riassetare l'articolo 8 della legge 13 luglio 1939, n. 1154, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, n. 162), del codice, a scopo di perfezionamento del riassetto normativo, chiarendo che le contestazioni, anche in sede giurisdizionale, non sono idonee a sospendere l'esecutorietà dell'ordine di requisizione;

lettera p): interviene sull'articolo 499, recante disciplina delle requisizioni, al fine di effettuare la correzione di un mero errore materiale di riassetto.

Articolo 3, comma 1,

lettera a): interviene sull'articolo 527 per riassetare le disposizioni in materia di pignoramenti e sequestri dei fondi disponibili per esigenze del Ministero della difesa, mediante l'integrazione del comma 1 con il rinvio all'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460 (pignoramenti sulle contabilità speciali delle prefetture, delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di finanza), nonché l'introduzione del comma 1-bis, che riproduce integralmente, quale *ius superveniens*, i commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, concernente integrazione della stessa disciplina di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 313 del 1994 per le specifiche esigenze del Ministero della difesa. In ragione di ciò, i citati commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 215/2011 vengono contestualmente abrogati mediante l'introduzione del numero 1085-quinquies) al comma 1 dell'articolo 2268;

lettera b): interviene sull'articolo 528 (disciplina dell'informatizzazione del Ministero della difesa), allo scopo di perfezionare il riassetto normativo con lo *ius superveniens* in materia, prevedendo il richiamo dell'articolo 17, comma 1-bis, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), introdotto dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, il quale dispone, tra l'altro, che le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno la facoltà di individuare propri uffici per garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione, nonché dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che disciplina l'invio delle domande per la partecipazione alla selezione per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni esclusivamente per via telematica;

lettera c): perfeziona l'articolo 532, che recepisce i principi generali di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dei pubblici dipendenti, applicabili al personale militare per la parte che non sia già regolata dal codice e dal regolamento con disposizioni espressamente riferite alla condizione militare;

lettera d): effettuare alcuni perfezionamenti formali e recepisce, all'articolo 534, le innovazioni in materia di contratti stipulati dal Ministero della difesa, conseguenti all'emanazione del decreto



legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante 'Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE', che ha introdotto nell'ordinamento generale una specifica disciplina di settore e stabilito l'applicazione del codice dei contratti di cui al d.lgs. n. 163 del 2006 agli ambiti contrattuali non rientranti nel citato decreto legislativo 208. La modifica comporta anche l'abrogazione dell'attuale previsione racchiusa nel comma 2 dello stesso articolo 534, in quanto sono ora previste discendenti discipline regolamentari, in attuazione tanto del novellato articolo 196 del d.lgs. 163 del 2006, quanto dell'articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 208 del 2011, da emanare per ciascun ambito di applicazione, con distinti ed autonomi provvedimenti;

lettera e): interviene sull'articolo 536 per adeguarlo alla sopravvenuta riorganizzazione del Dicastero con decreto del Ministro della difesa 22 giugno 2011, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, sostituendo le 'direzioni generali tecniche' con la più generale e flessibile indicazione di 'strutture';

lettera f): l'intervento è volto ad introdurre l'articolo 537-bis, in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione dei programmi d'investimento di interesse del Ministero della difesa, recato, quale *ius superveniens*, dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13. Contestualmente al riassetto normativo, al numero 1085-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2268 viene abrogata la citata fonte originaria di cui al decreto-legge n. 215 del 2011;

lettera g): integra il comma 1 dell'articolo 541, concernente i termini di pagamento dei contratti di fornitura, con il rinvio esterno all'articolo 10 del sopravvenuto decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208;

lettera h): adegua la terminologia utilizzata al comma 1 dell'articolo 542 (tempestività dei pagamenti per forniture di materiali destinati alle Forze armate) a quella del codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163) e del discendente regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, che per le forniture prevede la verifica di conformità in luogo del collaudo e, in una prospettiva di semplificazione, modifica la parte finale circa il requisito dell'avvenuta consegna;

lettera i): introduce, al comma 1 dell'articolo 545, un riferimento interno operando un coordinamento con l'articolo 535 relativo alla Difesa servizi S.p.a., coerentemente anche con lo statuto della stessa Società, adottato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

lettera l): perfeziona al comma 2 dell'articolo 546, relativo al servizio di vettovagliamento delle Forze armate, il riassetto dell'articolo 63, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha disciplinato il trattamento alimentare limitatamente al personale delle Forze armate e di polizia, anche ad ordinamento civile, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

lettera m): integra l'articolo 550, concernente la somministrazione dei fondi per le esigenze delle Forze armate, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), ed i principi introdotti dal decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, in ordine alle forme dei controlli di regolarità amministrativa e contabile,



lettera n): interviene sull'articolo 553, concernente le modalità di assegnazione dei finanziamenti relativi alle spese riservate, per perfezionare il riassetto normativo, nel senso di precisare che per l'Arma dei carabinieri la concessione delle somme in questione avviene a mezzo decreto ministeriale che attribuisce le risorse complessive da destinare per le varie esigenze istituzionali ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Tenuto anche conto che per l'Arma dei carabinieri è previsto un capitolo di spesa espressamente dedicato per la particolare materia (attualmente cap. 4826 "spese di natura riservata"), distinto rispetto alle altre Forze armate, la modifica di cui si tratta viene effettuata in relazione a rilievo formulato sulla materia dall'Ufficio centrale del bilancio della Ragioneria generale dello Stato presso il Ministero della difesa:

lettera o): perfeziona il comma 1 dell'articolo 562, concernente il registro nazionale delle imprese, allo scopo di adeguarlo al dettato della direttiva 43/2009/CE del 6 maggio 2009, in materia di trasferimenti all'interno della Comunità di prodotti per la difesa, che è oggetto di delega al Governo recata dalla Legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010);

lettera p): introduce l'articolo 565-bis, concernente copertura finanziaria correlata all'introduzione dell'articolo 92-bis, che disciplina l'organizzazione di corsi di formazione da parte delle Forze armate per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani, nonché all'intervento di cui all'articolo 10, comma 10, del presente provvedimento correttivo, che novella il comma 5-bis dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e modificato dall'articolo 29, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, recante la copertura finanziaria del medesimo articolo 92-bis. A tale riguardo va considerato, peraltro, che gli importi della norma autorizzatoria originaria sono da intendere rideterminati da successivi provvedimenti normativi e risultano iscritti, a legislazione vigente, nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa:

lettera q): introduce l'articolo 589-bis, quale disposizione finanziaria correlata alla contestuale introduzione dell'articolo 2161 (Corpo della guardia di finanza), nonché al preesistente articolo 1803 (Forze armate), per recepire le norme sulla copertura finanziaria di cui al comma 5 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, che viene contestualmente abrogato attraverso l'integrazione del comma 1, numero 975), dell'articolo 2268;

lettera r): perfeziona all'articolo 618 il riassetto dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, con riferimento alla pertinente denominazione dell'apposito programma istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, nel quale confluiscono in apposito fondo le autorizzazioni di spesa correlate alla prosecuzione delle missioni internazionali di pace.

Articolo 4, comma 1,

lettera a): interviene sull'articolo 625, concernente disposizioni ordinamentali in materia di personale militare, allo scopo di prevedere un rinvio allo *ius superveniens* recato dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, in materia di specificità delle Forze armate e di polizia ad ordinamento militare, prevista analogamente alle altre componenti del Comparto sicurezza, di cui al citato articolo 19, allo scopo di richiamare, per esigenze di sistematicità e coordinamento



normativo. l'applicazione dei principi e degli indirizzi per la definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto di impiego, nonché della tutela economica, pensionistica e previdenziale, che trovano settorialmente attuazione nei vari libri del codice (in particolare: quarto, sesto, settimo e nono);

lettera b): adegua il comma 3 dell'articolo 636, relativo agli obiettori di coscienza, in analogia all'intervento operato all'articolo 10, a seguito di riordino organizzativo in corso del Dicastero con regolamento di struttura contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificando la denominazione di 'Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro dei volontari congedati' in 'Direzione generale della previdenza militare e della leva';

lettera c): perfeziona all'articolo 650, concernente i titoli di preferenza per i concorsi nelle accademie, il riassetto della fonte recata dall'articolo unico del r.d. 22 giugno 1939, n. 1416, mantenuto in vigore dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (n. 635 del relativo elenco in allegato 1), come modificato dal R.D. 29/3/1943, n. 388, il quale ha disposto che nelle ammissioni ai corsi normali dell'Accademia aeronautica, gli allievi degli istituti dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori abbiano la precedenza, al pari dei provenienti dalle scuole militari, purché in possesso del titolo di studio richiesto e superassero i relativi esami concorsuali. L'intervento opera un opportuno e necessario coordinamento sostanziale, consentito dalla delega legislativa, con riguardo alle omologhe istituzioni relative agli assistiti delle altre Forze armate: ONAOMCE per l'Esercito, Istituto Andrea Doria per la Marina militare e ONAOMAC per l'Arma dei carabinieri;

lettera d): adegua la disciplina recata dall'articolo 682, armonizzandola in ambito Forze armate con quanto stabilito dall'articolo 684, comma 2, lettera. a), n. 4), per l'Arma dei carabinieri. La modifica consente di rimuovere l'attuale incoerenza della disposizione che contempla l'esclusione dal concorso per il soggetto che abbia subito una 'consegna di rigore' (sanzione di corpo), ma non anche una più grave sanzione disciplinare 'di stato';

lettera e): adegua il comma 2 dell'articolo 696, in materia di reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, per armonizzarne il testo con la previsione di cui all'articolo 683, comma 2, prevedendo la durata del corso di qualificazione non inferiore a sei mesi;

lettera f) adegua il comma 2 dell'articolo 710, al fine di perfezionare il riassetto dell'articolo 3 del d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950 ('Ministero' in luogo di 'Ministro'), alla luce dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 20 marzo 2001, n. 165, che demanda ai dirigenti l'adozione degli atti o provvedimenti amministrativi, di organizzazione e gestione;

lettera g): integra il comma 6 dell'articolo 724, concernente norme sugli obblighi di servizio degli ufficiali, con lo scopo di perfezionare il riassetto delle fonti originarie attraverso la riproduzione dell'articolo 14, comma 6, della Legge 27 dicembre 1990, n. 404, in materia di corsi di pilotaggio militare per gli ufficiali della Marina militare, nonché dell'articolo 2 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente l'innalzamento di due anni della durata delle ferme obbligatorie previste dalle norme vigenti a quella data, compresa la stessa legge n. 404 del 1990, per tutti gli ufficiali in servizio permanente delle Forze armate in possesso di brevetto di pilota militare. Quanto, invece, al comma 3, lettera c), dello stesso articolo 724, i sedici anni di ferma

ivi indicati tengono già conto della citata maggiorazione di due anni, in quanto considerati in sede di riassetto iniziale rispetto ai quattordici anni originari di cui all'articolo 7, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

lettera h): integra i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 759, al fine di perfezionare il riassetto delle previgenti disposizioni in materia di assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialità del personale militare delle singole Forze armate, nonché sul piano della competenza in capo alle singole Forze armate interessate - in coerenza con le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata in materia d'impiego del personale, previste dal Libro primo del codice - a proporre i relativi provvedimenti adottati, sul piano gestionale, dalla Direzione generale per il personale militare;

lettera ð): abroga il comma 2 dell'articolo 761, al fine di perfezionare il riassetto normativo, atteso che la fonte originaria ivi riprodotta (articolo 2, comma 1, della legge 18 novembre 1975 n. 590, concernente i sottufficiali, graduati e volontari dell'Esercito) era stata superata e implicitamente abrogata dal comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente disciplina della nomina a maresciallo per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, con modalità omologhe per equiordinazione a quelle stabilite dall'articolo 24 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198 per l'Arma dei carabinieri. Tanto l'articolo 11 del d.lgs. 196 del 1995, quanto l'articolo 24 del d.lgs. n. 198 del 1995, sopra citati, prevedevano che la nomina a maresciallo potesse essere effettuata soltanto dopo il superamento dell'esame finale al termine del corso di formazione e specializzazione (cfr. ora articoli 760 e 766 del codice);

lettera l): modifica il comma 3 dell'articolo 783, relativo alla formazione dei carabinieri, al fine di perfezionare il riassetto normativo mediante il coordinamento della disciplina relativa alla formazione degli allievi carabinieri con quella di carattere generale recata per tutte le Forze armate dall'articolo 215, comma 1, del codice (ordinamento e funzionamento degli istituti militari), prevedendo la competenza in capo al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in materia di funzionamento delle scuole allievi carabinieri;

lettera m): perfeziona il riassetto all'articolo 788, concernente la ferma speciale contratta dagli allievi delle scuole militari, allo scopo di completare la disposizione con riferimento alla valutazione del relativo servizio militare prestato come titolo nei concorsi pubblici (articolo 2050), nonché come periodo utile ai fini dell'inquadramento economico e previdenziale (articolo 2052), nella considerazione che si tratta di attività militare a tutti gli effetti, conseguente ad arruolamento già disciplinato dall'articolo 17 del d.P.R. 20 giugno 1956, n. 950, confluito per riassetto nello stesso articolo 788, secondo l'accezione dell'articolo 621 del codice stesso, che qualifica come militare "il cittadino che presta servizio armato a difesa della Patria, nella posizione di servizio o congedo" (comma 1) e prevede che "lo stato di militare si acquisisce all'atto dell'arruolamento" (comma 3), avuto anche in considerazione che il comma 5 del successivo articolo 627 ricomprende gli allievi delle scuole nella categoria dei militari di truppa;

lettera n): interviene sull'articolo 796, concernente il transito tra i ruoli del personale militare, allo scopo di collocare in maniera pertinente le disposizioni di cui agli commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 797 del codice, introdotti dall'articolo 4, comma 95, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, le quali disciplinano il 'transito' come passaggio a domanda tra ruoli, mentre il citato articolo 797, nel quale vengono contestualmente abrogate le disposizioni in argomento,



disciplina il 'trasferimento' tra ruoli che è istituito con cui il passaggio suddetto si realizza invece d'ufficio;

lettera o): interviene sull'articolo 797, concernente il trasferimento tra i ruoli del personale militare, allo scopo di espungere i commi 3-bis e 3-ter, introdotti dall'articolo 4, comma 95, della legge 12 dicembre 2011, n. 183, al fine di una loro più pertinente collocazione al precedente articolo 796 che disciplina il 'transito' come passaggio a domanda tra ruoli, mentre l'articolo 797 riguarda il 'trasferimento' tra ruoli, che è istituito con cui si realizza invece d'ufficio detto passaggio.;

lettera p): perfeziona, con l'integrazione dell'articolo 799 (ripartizione dei volumi organici dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il riassetto della fonte previgente, esplicitando il contenuto della tabella A allegata al d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, come modificata dall'articolo 2 della legge 23 agosto 2004, n. 226, la quale non comprendeva gli organici del Corpo delle capitanerie di porto. Questi ultimi erano previsti all'articolo 3, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 1995 e dalla tabella 2, quadri VI e XII, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, per gli ufficiali e sottufficiali, e dall'articolo 27, comma 3, della legge n. 226 del 2004 per i volontari, rispettivamente riassetati negli articoli 814 e 815 del codice;

lettera q): effettua una correzione puramente formale all'articolo 832, relativo al transito in altri ruoli del personale per perdita dei requisiti specifici richiesti, ripristinando puntualmente quanto previsto dalla Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e successive modificazioni, circa la denominazione dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito. Identica correzione è effettuata alle rubriche delle sezioni III e VIII del capo VII del titolo VII, nonché agli articoli 925, 1000, 1095, 1100, 1101, 1105, 1125 e 1259;

lettera r): integra l'articolo 833, concernente i transiti degli ufficiali dell'Esercito dai rispettivi ruoli normali a quelli speciali, con lo scopo di perfezionare il riassetto delle fonti di cui agli articoli 53 e 55 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 (disciplina a regime di cui al titolo VII 'istituzione e denominazione dei ruoli'), che prevedevano tale passaggio anche per gli ufficiali con grado fino a tenente colonnello dell'Arma dei trasporti e dei materiali e del Corpo di commissariato dell'Esercito;

lettera s): interviene sull'articolo 833-bis, concernente il passaggio nel ruolo normale del Corpo del genio navale della Marina militare, allo scopo di sostituire la denominazione della 'Direzione generale dei lavori e del demanio' con quella di 'Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa', coerentemente con il riordino organizzativo in corso del Dicastero, mediante regolamento di struttura contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera t): introduce il nuovo articolo 833-ter, allo scopo di perfezionare il riassetto delle previgenti disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di transito tra ruoli omologhi del personale militare, confluite negli articoli 796 e 797, nonché nel capo VII, titolo IV, libro quarto del codice. In particolare, con la presente integrazione viene sostanzialmente riprodotto il combinato disposto di cui agli articoli 54 e 55 del citato decreto legislativo n. 490 del 1997 (disciplina a regime di cui al titolo VII 'istituzione e denominazione



dei ruoli"), che contemplava la possibilità (comma 2 del citato art. 55), in relazione ad esigenze funzionali dell'Amministrazione, di disporre il transito a domanda dal ruolo normale al ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica militare degli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, secondo modalità stabilite con decreto ministeriale. L'intervento risponde anche a criteri di sistematicità normativa, rispetto a quanto analogamente previsto agli articoli 833 per l'Esercito e 833-bis per la Marina militare;

lettera u): perfeziona il riassetto normativo all'articolo 878, concernente disciplina delle categorie di personale in servizio temporaneo, integrandolo con l'indicazione di categorie di personale militare contemplate dal codice: aspiranti ufficiali e allievi carabinieri;

lettera v): integra il comma 4 dell'articolo 880, relativo alle categorie di personale in congedo, per perfezionare il riassetto mediante l'indicazione delle categorie di personale militare in servizio a tempo determinato, con particolare riferimento ai graduati dell'Arma dei carabinieri in ferma, come già previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 1995, n. 196, il quale, rinviando all'articolo 34 della legge 31 luglio 1954, n. 599, ne prevedeva il collocamento in congedo illimitato se, all'atto della cessazione, non avessero maturato venti anni di servizio effettivo;

lettera z): integra l'articolo 892, relativo all'accesso al servizio permanente dei militari, al fine di un perfezionamento del riassetto, mediante il richiamo alle possibilità d'immissione in servizio permanente effettivo del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei fratelli se unici superstiti, del personale delle Forze armate deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace o in attività operative (articolo 705 del codice stesso);

lettera aa): interviene sull'articolo 895, concernente le attività extraprofessionali consentite al personale militare, allo scopo di perfezionare il riassetto normativo mediante il richiamo alle possibilità di svolgere attività nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 90, comma 23, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

lettera bb): adegua il comma 5 dell'articolo 898, il comma 4 dell'articolo 986, il comma 1 dell'articolo 999 e il comma 4 dell'articolo 1006, per esigenze di perfezionamento testuale, mediante l'espunzione della parola 'temporaneo', che è stata qui utilizzata in un significato atecnico. Infatti, il personale che è oggetto delle citate disposizioni non è trattenuto, perché appartenente a una delle categorie proprie del 'servizio temporaneo' ex articolo 878 del codice, ma collocato in una delle posizioni del congedo previste dal comma 4 dell'articolo 898 che può trovarsi momentaneamente in servizio fino all'assolvimento delle ferme ordinarie o speciali;

lettera cc): perfeziona il riassetto all'articolo 901, relativo all'aspettativa per motivi privati, con l'utilizzo di una terminologia più pertinente (sostituzione della parola 'richiamo' con 'rientro'), trattandosi di personale in aspettativa. Nel significato tecnico utilizzato dal codice, infatti, il richiamo attiene esclusivamente ad un atto amministrativo riferibile ad una delle categorie dei militari in posizione di congedo, che vengano momentaneamente riassunti in servizio;

lettera dd): interviene sull'articolo 919, concernente la durata della sospensione precauzionale facoltativa, a scopo di perfezionamento testuale della disposizione riassetata con riguardo al personale militare in servizio effettivo (con rapporto d'impiego), oltre che a quello non effettivo ovvero in servizio temporaneo (con solo rapporto di servizio in senso stretto);



lettera ee): interviene sull'articolo 940, concernente rafferma e trattenimento in servizio degli ufficiali in ferma prefissata, per completare il riassetto dell'articolo 24, comma 6, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, relativo al personale del Corpo della guardia di finanza, che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera ff): adegua l'articolo 982, per perfezionare il riassetto normativo mediante l'eliminazione di espressione relativa a 'servizio temporaneo', tecnicamente riferibile a specifiche categorie di personale di cui all'articolo 878 del codice, che non esauriscono la platea dei militari in posizione di congedo, destinatari del possibile richiamo o trattenimento cui si riferisce lo stesso articolo 982;

lettera gg): modifica la lettera a), comma 1, dell'articolo 1008, concernente il collocamento nella riserva, a scopo di perfezionare il riassetto della previgente disciplina in materia, tenuto conto che le originarie fonti (articolo 44, comma 2, della legge 10 maggio 1983, n. 212, articolo 10, comma 2, della legge 1 febbraio 1989, n. 53 e articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196) confluite nella stessa disposizione erano state superate *in parte qua* dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, che prevedeva la disponibilità del militare ad essere richiamato in servizio, come condizione per il transito in ausiliaria, da manifestare all'atto della cessazione dal servizio attivo;

lettera hh): integra l'alea del comma 1 dell'articolo 1031, concernente il possesso dei requisiti per l'avanzamento, allo scopo di perfezionare il testo per esigenze di coordinamento con le altre disposizioni del codice (in particolare gli articoli 1275, 1280, 1281 e 1287) indicanti le modalità e le condizioni che consentono di procedere all'avanzamento stesso;

lettera ii): adegua il comma 1 dell'articolo 1037, concernente la commissione superiore di avanzamento dell'Esercito, allo scopo di armonizzare la disposizione con l'evoluzione dell'assetto ordinamentale della Forza armata, in quanto i generali di corpo d'armata possono ora essere preposti ad alti comandi o a ispettorati, nei settori operativo, formativo ed infrastrutturale;

lettera ll): integra gli articoli 1188 e 1192, concernenti i requisiti speciali per l'avanzamento relativi al personale reclutato nella prima classe dell'Accademia aeronautica, a decorrere dall'anno accademico 2001-2002, con lo scopo di perfezionare il riassetto delle previsioni del quadro I della tabella 3 (arma aeronautica ruolo naviganti normale) allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, non essendo stato tenuto in debito conto dell'articolo 15, comma 2, della legge 2 dicembre 2004, n. 299, che ha disposto i termini di decorrenza delle modifiche alla stessa tabella di cui al comma 1 del citato articolo 15 della legge 299 del 2004;

lettera mm): integra il comma 1 dell'articolo 1227, concernente l'estensione di norme ai fini dell'avanzamento, a scopo di prevedere il rinvio, per esigenze di ordine sistematico, alla normativa sopravvenuta in materia di equipollenza dei requisiti speciali per l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'incarico di esperto per la sicurezza di cui all'articolo 2, comma 6-terdecies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10;

lettera nn): perfeziona il riassetto normativo al comma 6 dell'articolo 1275, concernente le condizioni particolari per l'avanzamento dei sottufficiali della Marina militare, avuto riguardo alle note annesse alla tabella C/2 allegata all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995,



n. 196, concernenti le condizioni particolari per l'avanzamento del personale nocchieri di porto. Il correttivo, inoltre, consente di ripristinare l'indicazione dell'esatto rapporto funzionale e organizzativo relativo ai sistemi S.A.R., COSPAS/SARSAT e V.T.S., di pertinenza del Corpo delle capitanerie di porto. In base alle previsioni del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, infatti:

- l'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Center*) è il soggetto di vertice della struttura organizzativa del soccorso in mare, di cui i MRSC (*Maritime Rescue Sub Centre*) costituiscono centri secondari di soccorso;
- il VTS (*Vessel Traffic Service*) costituisce un sistema complesso di mezzi di rilevazione che forniscono dati sul traffico marittimo e non una componente del sistema PAC (*Port Approach Control*);
- il COSPAS/SARSAT costituisce un sistema satellitare unitario di assistenza alle operazioni di ricerca e soccorso;

lettera oo): perfeziona l'articolo 1280, concernente le condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli della Marina militare, con la correzione di un mero errore materiale nella successione delle lettere al comma 4 e il completamento del riassetto della previgente tabella C/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni introdotte con la legge 23 dicembre 1996, n. 653, prevedendo che per determinate categorie e specialità, i relativi periodi minimi di servizio possono essere svolti anche in reparti operativi;

lettera pp): perfeziona all'articolo 1287, in materia di avanzamento dei sergenti della Marina militare, il riassetto della previgente tabella C/2 allegata al decreto legislativo n. 196 del 1995 e successive modificazioni, introdotte con legge 23 dicembre 1996, n. 653, prevedendo che per determinate categorie e specialità, i relativi periodi minimi di servizio possono essere svolti anche in reparti operativi;

lettera qq): perfeziona all'articolo 1308, in materia di avanzamento dei volontari della Marina militare, il riassetto della previgente tabella C/2 allegata al decreto legislativo n. 196 del 1995 e successive modificazioni introdotte con legge 23 dicembre 1996, n. 653, prevedendo che per determinate categorie e specialità, i relativi periodi minimi di servizio possono essere svolti anche in reparti operativi;

lettera rr): perfeziona il riassetto normativo al comma 5 dell'articolo 1309, concernente condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare, con l'indicazione dell'esatto rapporto funzionale e organizzativo relativo ai sistemi S.A.R., COSPAS/SARSAT e V.T.S. di pertinenza del Corpo delle capitanerie di porto. In base alle previsioni del d.P.R. 28 settembre 1994, n. 662, infatti:

- l'IMRCC (*Italian Maritime Rescue Coordination Center*) è il soggetto di vertice della struttura organizzativa del soccorso in mare, di cui i MRSC (*Maritime Rescue Sub Centre*) costituiscono centri secondari di soccorso;
- il VTS (*Vessel Traffic Service*) costituisce un sistema complesso di mezzi di rilevazione che forniscono dati sul traffico marittimo e non una componente del sistema PAC (*Port Approach Control*);
- il COSPAS/SARSAT costituisce un sistema satellitare unitario di assistenza alle operazioni di ricerca e soccorso;



lettera ss): abroga l'articolo 1313, per l'Arma dei carabinieri, in materia di promozioni a vice brigadiere, in quanto la disposizione ivi confluita per riassetto normativo e originariamente contenuta nell'articolo 3, comma 2, del d.lgs.lgt. 3 agosto 1944, n. 193, era stata già stata trasposta, con adattamenti, nell'articolo 1, comma 1, della legge 28 marzo 1968, n. 397 (il cui articolo 18 prevedeva l'abrogazione di norme in contrasto con la legge stessa e, quindi, anche del suddetto articolo 3, comma 2, del d.lgs.lgt. 193), successivamente modificato anche dalla legge 8 agosto 1980, n. 435, che aveva soppresso il riferimento al comando 'lodevole' della stazione, per almeno un anno, da parte degli appuntati. La norma, inoltre, prevedendo la promozione al grado di vicebrigadiere dell'ex ruolo sottufficiali (ora ruolo ispettori), è di fatto inapplicabile, essendo variata nel tempo la progressione gerarchica dei gradi (istituzione nel 1995 del ruolo sovrintendenti, che non prevede distinti organici per il grado di vicebrigadiere);

lettera tt): perfeziona all'articolo 1361 il riassetto delle norme sulla 'consegna', come sanzione disciplinare, con l'indicazione della categoria dei graduati, prevista dall'articolo 627 del codice, che, al pari dei militari di truppa coniugati, dei sottufficiali e degli ufficiali, è destinataria della medesima normativa;

lettera uu): integra l'articolo 1369 (cessazione degli effetti delle sanzioni disciplinari di corpo), per esigenze di coordinamento con l'articolo 1359, concernente il richiamo disciplinare nei confronti del personale militare, che è stato oggetto di correttivo con decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20. La modifica chiarisce che di tale sanzione non va tenuto conto ai fini del beneficio della cancellazione delle sanzioni disciplinari di corpo, per il fatto stesso che la medesima non dà luogo a trascrizione nella documentazione personale dell'interessato, né a particolari forme di comunicazione scritta o pubblicazione;

lettera vv): interviene sull'articolo 1377, concernente disciplina dell'inchiesta formale, a scopo di un perfezionamento testuale della disposizione riassetata con riguardo al personale militare in servizio effettivo (dotato di rapporto d'impiego), oltre che a quello non effettivo ovvero in servizio temporaneo (con solo rapporto di servizio in senso stretto);

lettera zz): perfeziona all'articolo 1403, concernente la struttura organizzativa dell'Ordine militare d'Italia, il riassetto del terzo comma dell'articolo 3 della legge 9 gennaio 1956, n. 25, con riguardo alla successiva modifica introdotta in materia dall'articolo unico della legge 11 febbraio 1980, n. 22, che aveva stabilito in cinque il numero dei membri del consiglio dell'Ordine stesso;

lettera aaa): integra la rubrica e l'alinea del primo comma dell'articolo 1464, in materia di ricompense, perfezionandone il testo in relazione tanto alle distinzioni onorifiche quanto alle ricompense stesse che vi sono elencate;

lettera bbb): integra il comma 1 dell'articolo 1473, relativo all'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per le pubbliche manifestazioni di pensiero attinenti al servizio, per perfezionare il riassetto mediante la riproduzione del comma 3 dell'articolo 33 del d.P.R. 18 luglio 1986, n. 545, che individua nell'autorità preposta più elevata in grado la competenza a concedere ai militari, non dipendenti dai comandi o strutture elencati nella disposizione, l'autorizzazione a pubblicare scritti, tenere pubbliche conferenze e comunque manifestare pubblicamente il proprio pensiero, quando si tratti di argomenti a carattere riservato di interesse militare o di servizio, a norma dell'articolo 1472, comma 1, del codice. La disposizione è



funzionale, soprattutto, con riguardo ai militari dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza in servizio presso organismi diversi;

lettera ccc): interviene sull'articolo 1495, concernente effetti sullo stato giuridico delle assenze dal servizio per maternità, al fine di perfezionare il riassetto normativo, attraverso un più corretto richiamo dell'ambito normativo (sezione I del capo V del titolo IX del libro IV) in cui ricade la disciplina di cui si tratta.

Articolo 5, comma 1.

interviene sull'articolo 1531, concernente il conferimento di incarichi di docenza civile nelle scuole militari, al fine di perfezionare il riassetto del comma 2-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, il quale, innovando la materia, aveva stabilito che per l'insegnamento di materie non militari gli istituti militari continuano ad avvalersi dei docenti civili già destinatari delle originarie disposizioni di cui al d.P.R. 18 novembre 1965, n. 1484 e alla legge 15 dicembre 1969, n. 1023, mediante apposite convenzioni annuali stipulate con l'osservanza degli accordi nazionali di categoria, i quali stabiliscono anche i relativi trattamenti economici. In relazione a ciò viene abrogato il comma 5 dell'articolo 1531, frutto di erroneo riassetto del secondo comma dell'articolo 2 del citato d.P.R. 1484, che era stato già superato e implicitamente abrogato dallo stesso decreto-legge n. 1 del 2010;

Articolo 6, comma 1:

lettera a): adegua l'articolo 1798, per riassetto precisamente la disciplina in materia di paga dovuta agli allievi di scuole e accademie militari, ai sensi dell'articolo 39, comma 15-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dell'articolo 4, comma 9-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che disponevano in favore del personale appartenente ai ruoli degli ufficiali di complemento, dei marescialli, dei sergenti, nonché per i volontari di truppa, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, se più favorevole;

lettera b): integra l'articolo 1806, concernente il trattamento economico del personale, con l'inserimento, per esigenze di ordine sistematico, del rinvio all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente l'obbligo in capo al personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili;

lettera c): integra l'articolo 1808, concernente il trattamento economico di lungo servizio all'estero, per completare il riassetto della legge 8 luglio 1961, n. 642, ivi confluita, mediante:

- al comma 2, la riproduzione dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha chiarito che i trattamenti economici per il servizio all'estero hanno natura accessoria e compensano la particolare posizione d'impiego, gli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati e sono erogati in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario (intervento omologo a quello contestualmente effettuato sull'articolo articolo 1809);



- ai commi 6, 7 e 9, il perfezionamento del riassetto mediante l'indicazione della categoria dei graduati, contemplata dall'articolo 627 del codice, che, al pari dei militari di truppa, dei sottufficiali e degli ufficiali, è destinataria della disciplina relativa al trattamento economico di cui si tratta;

lettera d): integra l'articolo 1809, concernente il pagamento dell'indennità di servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche, allo scopo di perfezionare il riassetto normativo:

- al comma 1, alinea, per esigenze di coordinamento, al fine di non escludere dalla previsione il personale dell'Arma dei carabinieri e, alla lettera a), per la sostanziale riproduzione dell'articolo 39-vicies semel, comma 39, del decreto-legge 30 dicembre 2005, 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, che ha interpretato la portata normativa della legge 838 del 1973, abrogato dall'articolo 268, comma 1, n. 688), del codice, e confluita nello stesso articolo 1809, nel senso di chiarire che l'indennità per il servizio all'estero ha natura accessoria e compensa la particolare posizione d'impiego, gli obblighi di reperibilità e disponibilità ad orari disagiati e sono erogati in sostituzione dei compensi per lavoro straordinario;
- ai commi 11-bis e 12, delle disposizioni ora previste ai commi 6 e 7 dell'articolo 39 del codice, contestualmente abrogate per esigenze di coordinamento ovvero perché riproducenti norme identiche;
- al comma 12-bis per riassetto l'articolo 13 della stessa legge n. 838 del 1973, concernente l'applicazione della disciplina di cui al d.P.R. n. 18 del 1967 in materia di assistenza sanitaria e copertura assicurativa dei rischi di morte, invalidità permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta durante il servizio all'estero del personale militare e civile italiano, nonché in materia di assistenza sanitaria e assicurativa del personale locale impiegato a contratto presso le dislocazioni estere per prevedere il rinvio alla disciplina di cui all'articolo 158 del citato d.P.R. n. 18 del 1967, quale risulta modificata e integrata dal decreto legislativo 7 aprile 2000, n. 103;

lettera e): integra l'articolo 1823, relativo a missioni e trasferimento del personale dirigente, con il rinvio, per esigenze di ordine sistematico, all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede l'obbligo per il personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili.

Articolo 7, comma 1:

lettera a): perfeziona il comma 4 dell'articolo 1869, per inserirvi la pertinente terminologia di riferimento (aeromobili anziché velivoli), in aderenza a quanto previsto dall'articolo 743 del codice della navigazione, come modificato dall'articolo 8 del decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151;

lettera b): perfeziona all'articolo 1914 il riassetto della disciplina relativa all'indennità supplementare, quale trattamento previdenziale *una tantum*, omologo e distinto dall'indennità di buonuscita INPDAP, erogata dai fondi previdenziali di categoria del personale militare gestiti dalla Cassa di previdenza delle Forze armate e alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti, attraverso la puntuale riproduzione dell'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 814,



abrogata dall'articolo 2268, comma 1, n. 559), del codice. L'intervento è necessario per ripristinare la previgente normativa in base alla quale, in mancanza del coniuge e di figli minori superstiti, l'indennità compete, nell'ordine, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai collaterali. L'attuale comma 5 dell'articolo 1914, nel quale è confluita per riassetto normativo la suddetta disciplina (vds. anche: art. 6 della l. 1712 del 1939, art. 6 della l. 1015 del 1934, art. 6 l. 35 del 1937, art. 7 r.d.l. 930 del 1933, art. 6 l. 1226 del 1936 e art. 6 l. 894 del 1939), infatti, risulta riformulato in maniera imperfetta e si pone in contrasto con i comuni principi che regolano in generale la materia previdenziale (vds. in materia di TFS l'art. 5 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 e la Sentenza n. 255 in data 3 dicembre 1984 della C. Cost.), nonché con il principio della *non reformatio in peius* sancita dall'articolo 2186 del codice stesso. Per completezza, si evidenzia che il presente intervento consente il riallineamento della norma anche con quanto previsto dall'articolo 3, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, che disciplina la medesima fattispecie relativamente alla Cassa ufficiali e al Fondo di previdenza sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. In relazione all'esigenza di armonizzare la disposizione con i criteri contemplati dall'ordinamento generale che disciplina la materia, si traslascia la superata previsione relativa alle 'orfane nubili maggiorenni' (citato art. 5 della legge 814 del 1965) quali beneficiarie assimilabili ai minori, in ossequio al principio d'eguaglianza tra i sessi (Sent. C. Cost. n. 53 del 1969 e n. 135 del 1971), e si sostituisce la parola 'collaterali', altresì già presente nella medesima fonte originaria, con le parole 'fratelli e sorelle' (cfr. in via analogica i citati art. 5 d.P.R. 1032 del 1973 e art. 3 della legge n. 1326 del 1961), in considerazione della maggiore ampiezza parentale insita nella nozione 'collaterale';

Articolo 8, comma 1:

lettera a): adegua gli articoli 1930, comma 1, 1939, comma 1, lettera a), 1940, comma 1, 1943, comma 3, 1968, comma 1, lettere l) e o), 1982, commi 1 e 2, 1992, commi 4 e 5, 1993, comma 2, lettera b) e 1998, comma 2, lettera b), in relazione al cambio di denominazione della 'Direzione generale della previdenza militare, della leva e del collocamento al lavoro' in 'Direzione generale della previdenza e della leva', a seguito del riordino organizzativo in corso nel Dicastero con regolamento di struttura, contestualmente in itinere, in attuazione dell'articolo 1, commi da 3 a 5 (riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

lettera b): integra l'articolo 1937, concernente disciplina delle liste di leva, per riassetto e fare rinvio allo *ius superveniens* che disciplina le modalità di trasmissione telematica dei dati relativi agli iscritti della leva, di cui all'articolo 6, commi 1, lettera d), e 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

lettera c): modifica il comma 1, lettera g), dell'articolo 2085, concernente disciplina delle sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per condotte contrarie alle disposizioni sul servizio di leva contemplate dal codice, per correggere un mero errore di tipo materiale.

Articolo 9, comma 1:



lettera a): interviene sull'articolo 2136, il quale richiama le disposizioni del codice che si applicano al Corpo della guardia di finanza, per prevedere, a scopo di perfezionamento del riassetto normativo:

- l'applicabilità dell'articolo 892, il quale contiene essenzialmente una norma di principio che attiene a profilo giuridico (accesso al servizio permanente) di diretta applicazione anche nei confronti del personale del Corpo;
- la correzione di un'imprecisione meramente formale con riguardo all'articolo 2229, che non è parte del libro quarto del codice, ma del nono;

lettera b): interviene sull'articolo 2140, relativo alla disciplina degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza, per completare il riassetto degli articoli 23, commi 4, 5 e 6, e 24, comma 4-bis, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale', che vengono contestualmente abrogati mediante la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera c): interviene sull'articolo 2143, relativo alla disciplina degli ufficiali delle forze di completamento del Corpo della guardia di finanza, per completare il riassetto dell'articolo 25, commi 1, 5-bis e 7, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale', che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera d): introduce l'articolo 2143-bis, relativo alla disciplina degli incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza, per completare il riassetto dell'articolo 26, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale', che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 998), del codice;

lettera e): aggiorna l'articolo 2154, relativo alle disposizioni generali in materia di trattamento economico del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, con il rinvio, per esigenze di ordine sistematico, all'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che prevede l'obbligo per il personale della pubblica amministrazione di fruire, per il vitto e l'alloggio in occasione delle missioni nazionali fuori della sede ordinaria, delle apposite strutture delle amministrazioni di appartenenza, ove esistenti e disponibili;

lettera f): interviene sull'articolo 2157, concernente disciplina della retribuzione degli allievi di scuole e accademie delle Forze di polizia a ordinamento militare, allo scopo di perfezionare il riassetto normativo chiarendo che le paghe nette giornaliere dovute ai sensi dell'articolo 1798 sono corrisposte secondo le modalità previste dalla stessa disposizione;

lettera g): interviene sull'articolo 2161, relativo alla disciplina degli incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della Guardia di finanza, per completare il riassetto dell'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente 'disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari', che viene contestualmente abrogato attraverso la modifica dell'articolo 2268, comma 1, numero 975), del codice;



lettera h): adegua l'articolo 2190, concernente le unità produttive e industriali dell'Agenzia industrie difesa, per un perfezionamento di ordine testuale: 'Segretariato' in luogo di 'Segretario' generale della difesa, in analogia all'intervento sull'articolo 47;

lettera i): introduce l'articolo 2195-bis per riassetto lo *ius superveniens* recato dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, in materia di finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico, e contestualmente abrogato con l'introduzione del numero 1085-quinquies) al comma 1 dell'articolo 2268;

lettera l): abroga il comma 2 dell'articolo 2198, relativo al regime transitorio del reclutamento dei sergenti, per perfezionare il riassetto della materia che ne è oggetto, atteso che nella disposizione è confluito in maniera impropria l'articolo 38, comma 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (disciplina transitoria per le immissioni nel ruolo sergenti), il quale era stato già superato e implicitamente abrogato dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226, a sua volta confluito nell'articolo 2208 del codice stesso. In sintesi, l'abrogazione qui operata consente di rimuovere l'antinomia normativa determinatasi rispetto alla portata generale e assorbente del citato articolo 2208, che si applica a tutto il personale militare non dirigente e non direttivo delle Forze armate;

lettera m): interviene sull'articolo 2209, concernente il regime transitorio delle eccedenze organiche del personale militare, al fine di limitare l'efficacia della disposizione al solo Corpo delle capitanerie di porto, atteso che per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare essa essere stata era già superata e abrogata dall'articolo 23, comma 3, della legge n. 226 del 2004, confluito nell'articolo 2208 del codice, che si applica a tutto il personale militare non dirigente e non direttivo delle citate Forze armate;

lettera n): inserisce l'articolo 2231-bis, per recepire e riassetto lo *ius superveniens* recato dall'articolo 4, comma 96, della legge n. 183 del 2011, in materia di trasferimento a domanda di ufficiali e sottufficiale delle Forze armate, limitatamente al triennio 2012-2014;

lettera o): integra l'articolo 2239, al fine di perfezionare il riassetto della disciplina che ne è oggetto, relativa al regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, ripristinando quanto già previsto dall'articolo 64 comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, che faceva rinvio all'articolo 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, a sua volta confluito nell'articolo 1096, comma 1, lettera b), del codice. In sostanza, è ora previsto che fino all'adozione di una nuova disciplina ai sensi dell'articolo 1096, comma 1, lettera b), restano validi ai fini dell'avanzamento gli esami e i corsi di cui alle vigenti disposizioni, ad esclusione della frequenza del corso superiore della scuola di guerra aerea per gli ufficiali del ruolo naviganti normale;

lettera p): introduce l'articolo 2259-bis per recepire lo *ius superveniens* recato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 215 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2012, in materia di assunzione nel triennio 2012-2014 di personale per gli arsenali e stabilimenti militari;

lettera q): introduce l'articolo 2264-bis in relazione allo *ius superveniens* recato dall'articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con lo scopo di richiamare, per esigenze di coordinamento



normativo, i limiti temporali di efficacia degli articoli 1861 e 1862 del codice, concernenti diritto e modalità di costituzione della posizione assicurativa in favore del personale militare, la cui disciplina è venuta meno a decorrere dal 31 luglio 2010 per effetto del citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha abrogato espressamente la legge n. 322 del 1958 e gli articoli 40 della legge n. 1646 del 1962, 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973, 21, comma 4, e 40, comma 3, della legge 958 del 1986. La presente soluzione di riassetto normativo è imposta dalla necessità di non procedere con immediatezza alla diretta abrogazione dei prefati articoli 1861 e 1862, dei quali, agli effetti gestionali, permane l'utilità come riferimento normativo, tenuto conto dei procedimenti amministrativi e previdenziali relativi ai periodi pregressi non ancora definiti;

lettera r): interviene sull'articolo 2268, comma 1, che dispone l'abrogazione espressa di atti normativi primari, per integrarlo con ulteriori abrogazioni di fonti riassettate all'interno del codice, ovvero salvezze, come segue:

- al numero 649-bis): abrogazione della legge 22 maggio 1971, n. 368, già superata nella portata generale dalla successiva disciplina sulla magistratura militare che è stata riassetata negli articoli da 52 a 86 del codice, e di cui, in particolare, viene ora contestualmente riassetato all'articolo 52, comma 4, del codice stesso anche il quarto comma dell'articolo 2, concernente la valutazione ai fini dell'anzianità anche il servizio prestato presso le altre magistrature;
- al numero 723): esclusione dall'abrogazione del secondo comma dell'articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio;
- inserimento del numero 786-bis): corretta collocazione all'articolo 2268 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484 (disposizioni delegate in materia di uso dello spazio aereo civile), che viene contestualmente espunto dall'elenco di cui all'articolo 2269, comma 1, nel quale era stato erroneamente inserito in corrispondenza del n. 238;
- al numero 816): rimozione di un errore materiale di trascrizione, atteso che la fonte corretta era costituita dal d.P.R. (e non 'legge') 6 novembre 1984, n. 850 (medaglia d'onore per lunga navigazione), peraltro correttamente già elencata all'articolo 2269, comma 1, n. 250), tra le fonti secondarie espressamente abrogate, essendo stata riassetata nell'articolo 844 del regolamento;
- al numero 942): esclusione dall'erronea abrogazione degli articoli 61, comma 3, 62, comma 4, e 64, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, concernenti la disciplina transitoria fino all'anno 2015 degli avanzamenti al grado superiore dei maggiori e capitani di corvetta dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica militare; tali disposizioni riprendono vigore fino al termine dello stesso periodo transitorio;
- al numero 975): abrogazione totale della legge 28 febbraio 2000, n. 42, concernente 'disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari', della quale erano rimasti in vigore solo gli articoli 3 (disciplina per gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza) e 5 (copertura finanziaria), che vengono contestualmente riprodotti per esigenze di riassetto normativo, rispettivamente negli articoli 2161 e 589-bis) per esigenze di riassetto normativo, negli articoli 2161 e 589-bis);
- al numero 998): abrogazione totale del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, concernente 'disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in



professionale', della quale erano rimasti in vigore solo gli articoli 23, commi 4, 5 e 6, 24, commi 4-bis e 6, 25, commi 1, 5-bis e 7, 26, commi 4-ter e 4-quater, relativi al personale del Corpo della guardia di finanza, che vengono contestualmente riprodotti agli articoli 940, 2140, 2143 e 2143-bis;

- al numero 1085-bis): abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in corrispondenza del correttivo operato al riassetto come segue: articolo 55, commi da 5-ter a 5-sexies: riassetto nell'articolo 92-bis della disciplina relativa all'organizzazione da parte delle Forze armate dei corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani. Il comma 5-bis, concernente i relativi oneri finanziari, viene sostituita con l'intervento di cui al comma 10 dell'articolo 10 del decreto legislativo correttivo;
- inserimento del numero 1085-quater): abrogazione dell'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente il trasferimento di ufficiali e sottufficiali in altre pubbliche amministrazioni, che viene contestualmente riassetto nell'introdotta articolo 2231-bis;
- inserimento del numero 1085-quinquies): abrogazione delle seguenti disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13:

- . articolo 4, commi 1-bis e 1-ter, concernenti disciplina dei pignoramenti e sequestri relativi ai fondi dell'Amministrazione, riassetto nell'articolo 527;

- . articolo 5, commi 1 e 1-bis: rispettivamente, norme per l'assunzione di personale negli arsenali e stabilimenti militari e di concorso di questi ultimi alle esigenze delle Forze di polizia, riassetto contestualmente negli articoli 2259-bis e 45 del codice;

- . articolo 5, comma 3: norme in materia di programmi d'investimento, riassetto nell'articolo 537-bis;

- . articolo 5, comma 4: disposizioni in materia di finanziamento per lo sviluppo tecnologico aeronautico, riassetto nell'articolo 2195-bis;

- inserimento del numero 1085-sexies): abrogazione dell'articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, contestualmente al suo riassetto nell'articolo 238 del codice per riprodurre la disciplina sopravvenuta in materia di diritti aeroportuali da applicarsi negli aeroporti militari aperti al traffico civile;

lettera s): interviene sull'articolo 2269, comma 1 (abrogazioni espresse di atti normativi secondari), per sopprimere il numero 238) relativo all'abrogazione del d.P.R. n. 484 del 1981 che è fonte primaria e, come tale, viene contestualmente inserito nell'articolo 2268, comma 1, come numero 786-bis);

lettera t): interviene sull'articolo 2270, commi 1 e 2 (mantenimento in vigore, rispettivamente, atti normativi primari e secondari), come segue:

- integrazione del comma 1, numero 4), per rimediare ad un errore materiale, mediante l'inserimento dell'articolo 11 del regio decreto legge n. 1302 del 1934 tra le disposizioni da mantenere in vigore, concernenti l'indennità per attività di volo svolta dal personale militare. Tale norma riguarda, infatti, i sottufficiali e i graduati di truppa specializzati dell'Aeronautica e reca disciplina omologa a quelle relative agli ufficiali, di cui agli articoli 9 e 10 dello stesso



r.d.l. n. 1302, correttamente già mantenute in vigore. La modifica non comporta nuovi o maggiori oneri, in quanto il trattamento economico di cui si tratta è stato corrisposto senza soluzione di continuità, atteso che l'articolo 2186 del codice fa salvi i diritti soggettivi acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto; in particolare, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente. La seconda parte dell'intervento novellistico reca la formula di rito per la reviviscenza normativa, nonché la modificazione espressa anche all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213, che, al n. 437 del relativo allegato C, riporta gli articoli 3, 7, 9 e 10 del R.D. 1302 del 1934, confermando la non salvezza dell'articolo 11;

- aggiunta del numero 12-bis) al comma 2, per il mantenimento in vigore degli articoli da 42 a 47 (spese di cura) del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, abrogati dall'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006), essendo stata salva la disapplicazione dell'abrogazione stessa per il comparto difesa e sicurezza dall'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).

Articolo 10:

reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali, come segue:

comma 1: è volto a perfezionare il riassetto dell'articolo 3 della legge 7 maggio 1981, n. 180, operato con l'articolo 2121, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui esso ha inserito nel codice penale militare di pace (r.d. 20 febbraio 1941, n. 303) l'articolo 261-quater, rubricato "Giudizio davanti alla Corte militare di Appello", includendo erroneamente il giudizio sulla riabilitazione militare tra quelli rientranti nella competenza della Corte militare di Appello - originariamente disciplinato dall'articolo 45 del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, cui faceva espresso rinvio il citato articolo 3 della legge n. 180 del 1981 - in quanto lo stesso articolo 45 del regio decreto 1022 del 1941 era stato superato e tacitamente abrogato in parte qua dall'articolo 683 del nuovo codice di procedura penale, che attribuisce la competenza in materia al Tribunale di sorveglianza, con l'effetto di demandare l'istituto della riabilitazione militare al Tribunale militare di sorveglianza (in senso conforme, vds. C. Cass., Sez. I, sentenza n. 303 del 19 marzo 1991);

commi 2 e 3: intervengono, rispettivamente, sugli articoli 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (misura del contributo dovuto alla Cassa ufficiali della Guardia di finanza) e l'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512 (misura del contributo dovuto al Fondo di previdenza della Guardia di finanza), allo scopo di riassetto per esigenze di coordinamento formale la norma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 413), del codice, concernente la valutazione degli stipendi o paghe percepiti in ragione dell'ottanta per cento ai fini del calcolo dei contributi;

comma 4: interviene sugli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, concernente disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per i sottufficiali, appuntanti e finanziari del Corpo della guardia di finanza, allo



scopo di sopprimere il rinvio al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, che è stato abrogato dall'articolo 2268, comma 1, numero 413), del codice. Contestualmente, vengono riassetati, ai precedenti commi 2 e 3, l'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 e l'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, i contenuti normativi del soppresso articolo 10 del citato d.P.R. n. 19 del 1956, nel senso precedentemente indicato;

comma 5: interviene sull'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), allo scopo di sostituire, per esigenze di coordinamento formale, il rinvio all'articolo 3 della legge n. 42 del 2000 con l'articolo 2161 del codice, nel quale è confluita in parte qua, per riassetto normativo, la stessa legge n. 42;

comma 6: prevede, per esigenze di coordinamento normativo, l'allineamento delle disposizioni in materia di aspettativa per motivi privati del personale del Corpo della guardia di finanza del ruolo degli appuntati e dei finanziari, di cui all'articolo 8 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, già novellato dall'articolo 2147 del codice, con quella prevista per le categorie ufficiali, ispettori e sovrintendenti dall'articolo 901, comma 2, del codice stesso che contempla la durata minima dell'aspettativa per motivi privati pari quattro mesi;

comma 7: interviene, per esigenze di coordinamento normativo, sull'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (vettovagliamento del personale del comparto sicurezza e difesa), allo scopo di perfezionare le modifiche ivi risultanti per effetto dell'articolo 2268, comma 1, numero 985), del codice, nel senso di sopprimere dalla rubrica le parole 'Forze armate' e di chiarire che all'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice, nel quale è confluita per riassetto normativo la disciplina, in parte qua, sul vettovagliamento delle Forze armate;

comma 8: integra, per esigenze di coordinamento normativo, il decreto legislativo n. 69 del 2001, concernente 'riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza per introdurre una disposizione recante, in analogia a quanto previsto per le Forze armate dall'articolo 1030 ("nozione e rapporti con altre fonti normative") del codice, delle norme di principio che attengono ai profili giuridici relativi alle procedure di avanzamento;

comma 9: interviene sull'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, per un'esigenza di coordinamento formale, allo scopo di sostituire il riferimento al codice dell'ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) alla legge 19 maggio 1986, n. 224, che è stata abrogata dall'articolo 2268, comma 1, numero 831), del codice stesso, a seguito del riassetto della disciplina che ne era oggetto;

comma 10: modifica, per esigenze di coordinamento normativo, il comma 5-bis dell'articolo 55 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la normativa sopravvenuta in materia di diffusione dei valori e della cultura della pace e della solidarietà, contestualmente riassetata nel codice per i profili istitutivi all'articolo 92-bis; nel citato comma 5-bis rimane disciplinata la sola autorizzazione di spesa relativa all'esigenza;

comma 11: in relazione alle novelle di cui all'articolo 9, comma 1, lettere r), numero 2), con riguardo all'articolo 2268 (abrogazioni espresse), e t), numero 1), relativo all'articolo 2270



(disposizioni che rimangono in vigore), il presente comma richiama la salvezza degli effetti giuridici e dei provvedimenti adottati nelle materie di cui si tratta, in attuazione dell'articolo 2186, che fa salvi i diritti soggettivi acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto. Per il trattamento economico e previdenziale del personale, infatti, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente, sicché le posizioni individuali risultano tutelate ab origine e, in questa sede, l'intervento riveste connotati di pura natura legistica, teso a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto. Pertanto, il riacquisito vigore *ex nunc* delle fonti che sono oggetto dell'intervento stesso non lascia residuare alcuna conseguenza intrinseca, agli effetti abrogativi che si erano nel frattempo implicitamente prodotti sul piano formale.

Articolo 11: prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, coerentemente con quanto disposto dall'articolo 2271 del codice.



RELAZIONE TECNICA

(art. 17, co. 2, della legge n. 196 del 2010)

La presente iniziativa reca alcuni interventi tesi ad integrare, riassetare o correggere disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, di seguito "codice", di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tale facoltà è prevista dal comma 18 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente delega al Governo in materia di semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005.

In attuazione della citata delega, il codice ha operato il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, in base a principi e criteri direttivi espressamente indicati nella stessa norma di delega e a quelli di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Sotto il profilo finanziario, l'esercizio della delega non ha implicato nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione ad espresso divieto sancito nel senso dall'articolo 19 (*Invarianza della spesa*) della medesima legge n. 246 del 2005, quale peraltro riaffermato anche dall'articolo 2271 del codice.

In tale quadro di riferimento normativo, il presente decreto, analogamente a quanto già operato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (primo intervento organico di modifiche ed integrazioni allo stesso codice), provvede ad apportare ulteriori correttivi al citato decreto legislativo n. 66 del 2010, per eliminare errori di tipo materiale, perfezionare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*, necessariamente sulla base dei medesimi principi e criteri direttivi della predetta delega originaria, senza possibilità alcuna di innovare le discipline che ne sono oggetto, in special modo sotto il profilo degli oneri. Infatti, le rettifiche di imperfezioni testuali di cui si tratta possono riguardare meri errori testuali di trascrizione occorsi nella redazione del codice, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione formale delle partizioni normative per riassetto delle fonti originarie, ovvero il recepimento delle disposizioni primarie introdotte nell'ordinamento dopo l'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri, a scopo di pura ricognizione e sistematizzazione delle stesse nell'ambito del codice.



In questo contesto, pertanto, va considerato che tutti gli interventi previsti dal presente decreto non comportano nuovi o maggiori oneri, quantunque qualcuno di essi - caso dell'intervento di cui all'articolo 9, comma 1, lettere q), numero 2), relativo all'articolo 2268 ('abrogazioni espresse'), e s), numero 1), relativo all'articolo 2270 ('disposizioni che rimangono in vigore') - riguardino la reviviscenza, rispettivamente, dell'articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma durante la licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio, nonché dell'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente trattamento economico per attività di volo, e, come tali, siano connotati da profili di spesa.

A questo riguardo, tuttavia, va considerato che i relativi oneri sono preesistenti all'emanazione del codice e del presente correttivo, in forza dell'articolo 2186 del codice stesso, il quale stabilisce che alla data della sua entrata in vigore (9 ottobre 2010):

- sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente al riassetto operato;
- in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale, non possono prodursi effetti peggiorativi né disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa previgente.

Siffatta previsione di salvaguardia implica che le posizioni degli amministrati risultano nella sostanza già giuridicamente tutelate *ab origine*, sicché le preesistenti coperture di spesa correlate alle discipline che qui sono oggetto di correttivi sul piano normativo, già preordinate a legislazione previgente, non ne risultavano assolutamente modificate in diminuzione - né potevano esserlo, per fatto di coerenza con la delega - con ciò configurandosi questo intervento correttivo come attività di pura valenza tecnico-legistica, volta a perfezionare sul piano formale l'opera stessa di riassetto.

In linea con sopra, del resto, l'Amministrazione ha continuato ad erogare la spesa nei relativi settori senza soluzione di continuità, a valere sulle risorse finanziarie di cui ha mantenuto la disponibilità a legislazione vigente.

La presente ha per oggetto il riassetto delle risorse di cui sono in carico le attività di cui alla legge 22 dicembre 2000 n. 300, in attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 2000 n. 300.

AS
M

POSITIVO NEGATIVO

Conto



ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" al d.P.C.M. 11 settembre 2008, n. 170 - G.U. n. 257 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

SEZIONE I. CONTESTO ED OBIETTIVI

A. Descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo fondamentale è costituito dal Codice dell'ordinamento militare, emanato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito "codice"), in attuazione dell'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come risulta modificato e integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, emanato in attuazione del comma 18 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, ai sensi del quale viene ora emanato il presente provvedimento. Le norme regolamentari, afferenti lo stesso ordinamento militare, sono compendiate nel Testo unico emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'intervento regolatorio tiene conto del quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010), tra cui, in particolare, le disposizioni recate, da: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (*misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*), decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (*proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie*), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (*riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile*), articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (*riforma strutturale delle pubbliche amministrazioni*), articolo 29 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente modificazioni al comma 5-bis dell'articolo 55 del citato decreto-legge n. 78 del 2010 (*copertura finanziaria a regime della disciplina relativa all'organizzazione dei corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani*), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (*disciplina degli appalti nel settore difesa e sicurezza*), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 4, commi 1-bis e 1-ter, 5, commi 1-bis, 3 e 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (*proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, legge 15 dicembre 2011, n. 217 (*comunitaria 2010*), articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (*disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 43 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (*disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo*), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.



B. Illustrazione della carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione.

L'intervento regolatorio è necessario in quanto si devono apportare ulteriori modifiche per eliminare imperfezioni testuali, completare il riassetto delle fonti previgenti e recepire il cosiddetto *jus superveniens*. Le imperfezioni riscontrate in sede applicativa dalle varie articolazioni dell'Amministrazione della difesa sia dell'area tecnico-operativa (Stati maggiori di Forza armata) che dell'area tecnico-amministrativa (Segretariato generale della difesa e Direzioni generali), riguardano meri errori materiali di trascrizione, sia di tipo dattilografico, sia di riproduzione delle partizioni testuali per riassetto delle fonti originarie volti, anche ad una maggiore chiarezza delle disposizioni, senza con ciò innovare le materie che ne sono oggetto. La seconda tipologia di modifiche concerne il recepimento delle disposizioni primarie, introdotte nell'ordinamento successivamente all'approvazione definitiva del codice da parte del Consiglio dei Ministri e, in particolare, durante la seconda metà dell'anno 2011 e all'inizio del 2012. Pertanto le criticità normative che si vogliono risolvere sono volte a facilitare l'applicazione del codice, già in vigore, con benefici sulla velocizzazione delle procedure e sul coordinamento tra normative preesistenti e quelle sopravvenute dopo l'entrata in vigore del codice.

C. Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

L'intervento regolatorio è volto ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del codice e a recepire il c.d. *jus superveniens*. Esso inoltre è volto a rendere le strutture più efficienti, attraverso il perfezionamento delle disposizioni riassettate nel codice, in aderenza alla previgente disciplina organizzativa delle Forze armate.

D. Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentono la verifica del grado di raggiungimento.

Assicurare l'ottimizzazione e l'efficienza delle attività del Ministero della difesa e delle Forze armate, l'espletamento efficace e tempestivo dei relativi compiti istituzionali, nonché la snellezza delle procedure, grazie ad una regolazione normativa coerente, più snella ed aggiornata. Il grado di raggiungimento degli obiettivi sarà misurato attraverso gli usuali strumenti di rilevazione che potranno consentire di verificare l'esito e il buon impatto soprattutto sull'efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità delle strutture, conseguiti con riferimento temporale al mese di marzo 2012, considerato che il codice di cui si tratta è stato già oggetto di un primo correttivo con decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (entrato in vigore il 27 marzo 2012).

E. Indicazione delle categorie di soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

Destinatario principale delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è soprattutto il personale militare.

SEZIONE 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE.

Procedure di consultazione effettuate – Modalità seguite e soggetti consultati.

In via preliminare, sono stati consultati lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale della difesa, gli Stati maggiori di Forza armata, i Comandi generali dei carabinieri e della guardia di finanza, le competenti Direzioni generali del Ministero della difesa. L'intervento regolatorio ha tenuto conto delle disposizioni primarie previgenti e riassettate nel Codice ed è conforme ai criteri e principi previsti dalla legge n. 246 del 2005. Sono previsti i pareri del



Consiglio di Stato, della Commissione parlamentare per la semplificazione e del Consiglio della magistratura militare.

SEZIONE 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO).

Valutazione opzione zero e prevedibili effetti.

L'opzione di non intervento non è praticabile, considerate le problematiche che richiedono un intervento di riordino normativo per il coordinamento tra disposizioni, come indicato nella sezione 1.

SEZIONE 4. VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO.

Opzioni alternative di intervento regolatorio.

Nel corso delle consultazioni nell'ambito dell'Amministrazione, è emerso che la scelta effettuata è l'unica opzione effettivamente praticabile per conseguire adeguati livelli di efficienza, efficacia, trasparenza ed economicità dei procedimenti posti in essere dalle strutture, tenuto conto della specificità della Difesa e che le modificazioni apportate sono di ordine essenzialmente formale.

SEZIONE 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA.

A. Metodo ed analisi applicata per la misurazione degli effetti.

Un metodo utilizzato dall'Amministrazione per riscontrare l'efficacia dell'intervento è stato quello della rilevazione obiettiva delle esigenze delle strutture.

L'Amministrazione ha valutato gli effetti dell'intervento regolatorio e, all'esito delle analisi, è pervenuta alla positiva valutazione degli interventi da effettuare con il provvedimento, non comportanti implicazioni finanziarie.

B. Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.

L'intervento regolatorio non comporta svantaggi. I vantaggi dell'intervento regolatorio sono insiti nella discendente funzionalità dell'Amministrazione della difesa, connessa al perfezionamento del riassetto normativo.

C. Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

L'intervento regolatorio non comporta obblighi informativi a carico dei destinatari.

D. Comparazione con altre opzioni esaminate.

L'Amministrazione non ha proceduto a comparazione perché non sono emerse opzioni alternative di intervento effettivamente praticabili che avrebbero garantito gli stessi livelli di efficienza, efficacia, economia e trasparenza auspiccate.

E. Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione ha valutato ed accertato che l'intervento regolatorio è immediatamente realizzabile senza comportare oneri per la finanza pubblica.

SEZIONE 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE.

L'intervento regolatorio non ha nessuna incidenza diretta sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese.



SEZIONE 7. MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO.**A. Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.**

Responsabili dell'attuazione delle disposizioni recate dall'intervento regolatorio, sono tutti i soggetti preposti alla direzione degli uffici e delle strutture del Ministero della difesa.

B. Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento.

Il provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, oltre che nel sito web del Ministero della difesa.

C. Strumenti del controllo e del monitoraggio dell'intervento regolatorio.

L'Amministrazione eseguirà il controllo con i propri mezzi già esistenti e secondo le modalità previste senza creare ulteriori oneri.

D. Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VTR.

Decorso il termine per provvedere al presente intervento correttivo (8 ottobre 2012), stabilito dall'articolo 14, comma 18, della legge delega n. 246 del 2005, eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento ulteriori del riassetto potranno all'occorrenza essere previsti periodicamente, specie con riguardo allo *ius superveniens*, fermo comunque restando che, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 2267, comma 2, "le disposizioni del codice e del regolamento possono essere abrogate, derogate, sospese, modificate, coordinate o implementate solo in modo esplicito, e mediante intervento avente ad oggetto le disposizioni contenute nel codice o nel regolamento". L'Amministrazione assicurerà gli adempimenti connessi con la verifica di impatto regolatorio (V.I.R.), secondo le scadenze temporali previste, nella quale saranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti: risoluzione degli errori materiali, efficienza ed efficacia delle strutture e delle procedure.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazione: Ministero della difesa.

Titolo: Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante Codice dell'ordinamento militare (di seguito "codice"), ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 24.

PARTE I – ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

L'emanazione del provvedimento è necessaria per integrare e rettificare il Codice, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive modificazioni. Si tratta di interventi volti ad effettuare talune correzioni di errori materiali occorsi nella redazione del citato Codice e a recepire il c.d. *jus superveniens*.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il Codice trae origine dall'articolo 14, commi 14 e 15 della legge 28 novembre 2005, n. 246, con l'obiettivo di effettuare il riordino delle previgenti disposizioni primarie d'interesse del Ministero della difesa e delle Forze armate, secondo i principi e criteri direttivi recati dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; esso è stato modificato e integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, emanato in attuazione del comma 18 del citato articolo 14 della legge n. 246 del 2005, ai sensi del quale viene ora emanato il presente provvedimento. Contestualmente e coerentemente a tale riassetto, si è provveduto anche al riordino sistematico delle disposizioni secondarie, afferenti materie del medesimo ordinamento militare, in un Testo unico regolamentare emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. L'odierno intervento muove anche dalla necessità di recepire le disposizioni derivanti dal quadro normativo sopravvenuto dopo la deliberazione definitiva del Codice da parte del Consiglio dei Ministri (12 marzo 2010), nonché di correggere il riassetto ai sensi dell'articolo 14, comma 18 della legge n. 246 del 2005 che conferisce tale delega esercitabile entro due anni (9 ottobre 2012) dalla entrata in vigore del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tra esse vanno annoverati, in particolare, quelle relative: decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dalla legge 4 novembre 2010, n. 183, decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270 (misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 (proroga di termini previsti da disposizioni legislative e interventi in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile), articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (riforma strutturale delle pubbliche amministrazioni), articolo 29 della legge 12 novembre 2011, n. 183, concernente modificazioni al comma 5-bis dell'articolo 55 del citato decreto-legge n. 78 del



2010 (copertura finanziaria a regime della disciplina relativa all'organizzazione dei corsi di formazione per la diffusione dei valori e della cultura militare fra i giovani), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208 (disciplina degli appalti nel settore difesa e sicurezza), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (disposizioni per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, articoli 4, commi 1-bis e 1-ter, 5, commi 1-bis, 3 e 4, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215 (proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13, legge 15 dicembre 2011, n. 217 (comunitaria 2010), articolo 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, articolo 43 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**
Il provvedimento reca disposizioni che incidono in termini integrativi e modificativi sul decreto legislativo n. 66 del 2010.
- 4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**
Il decreto rispetta i principi costituzionali in materia.
- 5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**
Le norme contenute nel testo disciplinano materie di esclusiva competenza statale e non producono effetti, neppure in via indiretta, sulle materie attribuite alla competenza delle Regioni e degli enti locali.
- 6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazioni e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**
Le disposizioni in esame sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, neppure in via indiretta, adempimenti a carico degli enti locali.
- 7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**
Nei profili indicati in titolo, il presente intervento non produce effetti modificativi rispetto a quanto già operato con il Codice.
- 8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**
Non risultano progetti di legge concernenti analoghe finalità all'esame del Parlamento.
- 9) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza dei giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**
I contenuti del decreto rispettano le linee prevalenti della giurisprudenza. Non vi sono giudizi pendenti sulla materia disciplinata dal presente provvedimento.

PARTE II – CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**



Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria.

- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**
Non vi sono in atto procedure di infrazione comunitarie nelle materie oggetto del decreto in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari.**
Le disposizioni del provvedimento in esame sono perfettamente compatibili con gli obblighi comunitari.
- 13) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte di Giustizia delle comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Nelle materie oggetto del decreto in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
- 14) **Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**
Nelle materie oggetto del provvedimento in esame, non vi sono giudizi pendenti avanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da partesi altri Stati membri dell'Unione Europea.**
La specificità dei contenuti del decreto non consente di effettuare comparazioni o di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario.

PARTE III – ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONE DEL TESTO

- 1) **Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle in uso.**
Nel testo non sono state introdotte nuove definizioni normative.
- 2) **Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**
E' stata verificata la correttezza dei riferimento normativi contenuti nel testo.
- 3) **Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**
Si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa, al fine di realizzare i necessari correttivi sulle vigenti disposizioni del Codice per mantenerne l'unitarietà rispetto alle materie trattate.
- 4) **Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**
Le norme contenute nel testo non prevedono effetti abrogativi impliciti.



- 5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

All'articolo 9, comma 1, lettere q), numero 2), e s), numero 1), il provvedimento comporta effetti di riviviscenza, con decorrenza *ex nunc*, dell'articolo 27 della legge 5 maggio 1976, n. 187, concernente il trattamento economico del personale in ferma volontaria o in rafferma, nonché dell'articolo 11 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, concernente trattamento economico per attività di volo. Al riguardo, si fa rinvio alle puntuali e articolate argomentazioni svolte in relazione illustrativa.

- 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non vi sono deleghe aperte ulteriori rispetto a quanto previsto dall'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246.

- 7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

L'intervento non comporta adozione di provvedimenti attuativi, che non siano già previsti dal Codice,

- 8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazioni della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico finanziaria della sostenibilità di relativi costi.**

La materia oggetto del provvedimento non richiede la verifica in titolo, né la richiesta di elaborazioni statistiche.

